

N _____ / _____ Reg. Sent
N _____ / _____ Reg. Cron
N 8653/2020 Ruolo Cont
Oggetto: Controversia di Lav / Prev
Decisa il 18.01.2023
Depositata il 18.01.2023



TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 18.01.2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

CESARONE ROBERTO, rappr e difeso dall' avv Paladini Ivan

RICORRENTE

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), rappr e difeso dall' avv R. Vestini, Marcello Raho e A. P. Ciarelli

nonche'

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., rappr e difeso dall' avv Emmanuele Virgintino

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 17.08.2020 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l' estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n 05920100041906720 avente ad oggetto contributi previdenziali INPS.

A sostegno dell'opposizione, ha eccepito di non aver mai ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento e/o avviso di addebito 05920100041906720; la decadenza dall' iscrizione a ruolo ex art 25 dlgs 46/99; la violazione della legge 228/2012; eccepiva infine la prescrizione del credito previdenziale.

Gli enti convenuti hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire. Nel merito, hanno concluso per il rigetto della opposizione.

La causa, istruita solo documentalmente, disposta la trattazione scritta e autorizzato il deposito di note, è stata decisa con sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata, in quanto assorbente, l'eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire atteso che il ricorso esperito dal ricorrente coincide con un' opposizione a estratto di ruolo rispetto al quale occorre vagliare l' interesse ad agire.

Detta eccezione appare fondata sulla scorta della più recente giurisprudenza e delle recenti disposizioni normative.

L' art 12 co 4 bis del DPR 602/73 (come novellato dall' art 3 bis del d l 146/2021 inserito in sede di conversione della legge n 215/2021) ha previsto espressamente che *"L' estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall' iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell' articolo 80, comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all' articolo 1 comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Ministero dell' economica e delle finanze 18 gennaio 2008 n 40, per effetto delle verifiche di cui all' art 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"*.

Invero, con il menzionato [art. 3-bis del d.l. n. 146/21](#) è stato inserito il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. 6021/73, che ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile, se non in presenza di specifiche condizioni normativamente previste: *"Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'*[art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici](#)*, di cui al* [d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#)*, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al* [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40](#)*, per effetto delle verifiche di cui*

all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"

Riassumendo la questione, dunque, sussiste interesse ad agire tramite un'azione di accertamento negativo proposta dal debitore ricorrente avverso crediti risultanti da un estratto di ruolo (richiesto spontaneamente dallo stesso all'agente della riscossione) solamente in tre casi normativamente individuati, non suscettibili di estensione analogica:

- 1) in caso di pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
- 2) in caso di blocco di pagamenti da parte della Pa (atteso che le Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare l'inadempienza del beneficiario nei confronti di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo almeno pari a tale importo e, ove si accerti l'inadempienza, l'Amministrazione non procederà al pagamento);
- 3) in caso di perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa.

Dunque, in caso di mancata o irrituale notifica delle cartelle, il contribuente, deve attendere l'atto successivo alla cartella (intimazione, preavviso di ipoteca, pignoramento eccetera) e impugnare tale atto contestando anche le pretese della cartella non notificata.

Tale normativa riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base in particolare alla combinazione degli articoli 17 e 18 del dlgs n 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi a proposito dell' articolo 49 del dpr n 602/73 Cass sez unite n 33408/2021)e giusta gli artt 27 della l 689/81 e 206 del dlgs 285/92 in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Su tale questione sono intervenute anche le Sezioni Unite della Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 26283/22 (cfr. [Cass. civ., Sez. Unite, Sent del 06/09/2022, n. 26283](#)) espressasi favorevolmente in ordine all' applicazione anche ai procedimenti pendenti dell' art 12 co 4 bis dpr n 602/73.

Una volta ricostruito il quadro degli orientamenti giurisprudenziali esistenti, che hanno declinato in vario modo 'l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo', e rilevati il proliferare del contenzioso da un lato, nonché l'inefficienza della riscossione coattiva dall'altro, le Sezioni Unite hanno sottolineato come sia intervenuto il legislatore 'il quale, con [D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis](#), inserito in sede di conversione dalla [L. n. 215 del 2021](#), novellando [D.P.R. n. 602 del 1973](#)

[art. 12](#), intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che "L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'[art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici](#), di cui al [D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016](#), oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40](#), per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Chiariti dalla Suprema Corte con la menzionata sentenza ([Cass. civ., Sez. Unite, Sent del 06/09/2022, n. 26283](#)) i termini dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, nel giudizio in esame l'eccezione preliminare di carenza d'interesse ad agire appare fondata.

Infatti, con riguardo all'asserito danno gravissimo e irreparabile subito a causa della pendenza del carico esattoriale, il ricorrente non ha allegato alcun atto comprovante il reale pregiudizio patito.

In termini conclusivi, dunque, sulla scorta di quanto sopra riscontrato, assorbita ogni altra questione, deve ritenersi che il ricorso debba essere respinto per carenza di interesse ad agire.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese di lite, alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite sopra richiamato, vanno integralmente compensate.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:

- 1) -Dichiara il ricorso inammissibile.
- 2) -Compensa le spese di lite.

Lecce, 18.01.2023

Il giudice del lavoro

Dott.ssa Francesca Costa